



Copia

COMUNE DI SANTA GIULETTA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.33 DEL 22/12/2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DLGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME INTEGRATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017 N. 100

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dacarro Simona - Presidente	Sì
2. Cignoli Francesca - Consigliere	Giust.
3. Milanese Elisa - Consigliere	Sì
4. Massaro Laura - Consigliere	Sì
5. Fagioli Arianna - Consigliere	Sì
6. Brandolini Alberto - Vice Sindaco	Sì
7. Dellavalle Pierpaolo - Consigliere	Sì
8. Dosi Anna - Consigliere	Sì
9. Bonalumi Simona - Consigliere	Giust.
10. Achille Marco - Consigliere	Sì
11. Bolognesi Pietro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **D'Arpa Elisabetta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Dacarro Simona** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

DATO ATTO che, a norma dell' art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre di ciascun anno alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell' anno precedente;

DATO ATTO che, pertanto, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell' anno precedente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 14 del 31/03/2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/09/2017 con cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 21.12.2018 ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20. D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COMEMODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 17.12.2019 ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20. D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COMEMODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE.";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 29.12.2020 ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20. D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COMEMODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 28/12/2021 dall'oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20. D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COMEMODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE.";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 29/11/2022 dall'oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 28/12/2023 dall'oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 20/12/2024 dall'oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100";

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila Euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2024 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE 2024:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	0,0401 %	diretta
GAL OLTREPO PAVESE SRL	0,773 %	diretta

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2024 (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.):

Denominazione Società	Quota posseduta dalla partecipata	Tipo di partecipazione
PAVIA ACQUE SCARL	16,17 %	indiretta

GAL OLTREPO PAVESE SRL	10,1066 %	indiretta
BANCA CENTROPADANA S. COOPERATIVA	0,1537 %	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	42,85 %	indiretta

DATO ATTO che non vi sono, allo stato attuale, partecipazioni da alienare;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente l'esito della ricognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio n. 42 del 20.12.2024 riguardante la revisione annuale delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.”;
- 2) di dare atto quindi che alla data del 31.12.2024 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE 2024:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	0,0401 %	diretta
GAL OLTREPO PAVESE SRL	0,773 %	diretta

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2024 (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.):

Denominazione Società	Quota posseduta dalla partecipata	Tipo di partecipazione
PAVIA ACQUE SCARL	16,17 %	indiretta
GAL OLTREPO PAVESE SRL	10,1066 %	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,1537 %	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	42,85 %	indiretta

- 3) di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2024 come risultante attraverso le schede allegate che si approvano dando atto che le partecipazioni in essere non hanno comportato alcuna modifica sostanziale significativa rispetto alle precedenti rilevate nel 2024 sulle partecipazioni 2023;
- 4) di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare;
- 5) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dall'Ente;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al MEF secondo le attuali procedure;
- 8) di incaricare i competenti uffici dell'Ente per l'attuazione di quanto sopra deliberato, e per l'assolvimento delle comunicazioni e pubblicazioni di legge;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza dettata dalla normativa richiamata in premessa,

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SANTA GIULETTA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DLGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME INTEGRATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017 N. 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art 147 bis comma 1 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santa Giuletta, lì 22/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Liberali Maria Grazia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art 147 bis comma 1 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Santa Giuletta, lì 22/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Liberali Maria Grazia

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Dacarro Simona

Il Segretario Comunale
F.to : D'Arpa Elisabetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 12 Reg. Atti Pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
09/01/2026 al 24/01/2026.

Lì, 09/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to : D'Arpa Elisabetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 19/01/2026
Lì 19/01/2026

Il Segretario Comunale
D'Arpa Elisabetta

Copia conforme all'originale per estratto, ad uso amministrativo

Lì, 17 9 GEN 2026

Il Segretario Comunale
D'Arpa Elisabetta

Delib CC N. 33